

R

ORIGINALE

\*\*\*\*\*

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI  
- G A E T A -

\*\*\*\*\*

LICENZA N. 14  
REPERTORIO N. 32

\*\*\*\*\*

CONCESSIONARIO:

COMUNE DI TERRACINA

DURATA PERIODO:

DAL 1° GENNAIO 1994 AL 31 DICEMBRE 1997

\*\*\*\*\*

TIPO DI CONCESSIONE:

TURISTICO-RICREATIVA

SIGLA: TE-78

\*\*\*\*\*

CAPITANERIA DI PORTO - GAËTA

Si certifica che il presente è copia conforme  
all'originale che si conserva agli atti d'ufficio  
e si compone di n. 5 allegati pagine.

Gaeta, li 13 GIU. 2002

IL FUNZIONARIO  
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
Salvatore MASTROLIANNI

CAPITANERIA DI PORTO DI GAËTA

CODICE FISCALE  
81003870599

VALE MOD. 77  
ART. 8 REG. COD. NAV. MAR.

N. DEL REGISTRO  
CONCESSIONI ANNO 1994

N. DEL REPERTORIO



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE  
CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO;  
VISTA L'ISTANZA PRESENTATA DA COMUNE DI TERRACINA IN DATA  
13 MAGGIO 1994  
VISTI IL PARERE ESPRESSO DALLA CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI  
ROMA/I° CON LETTERA DEL ;  
VISTO IL PARERE DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE OO.MM. DI ROMA  
ESPRESSO CON LETTERA N. DEL  
VISTA LA PRECEDENTE LICENZA 158/1993 - N. PRAT. TE-78;  
VISTO L'ART.36 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE;  
VISTO L'ART.41 DELLA LEGGE 31.12.1982, N°979;  
VISTA LA CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART.7 L.19.03.1990, N°55,  
MODIFICATA DAL D.L. N.152/91, CONVERTITO IN LEGGE N.203/91;  
VISTA LA LEGGE 5 MAGGIO 1989, N.160 E IL D.I. 19.07.1989;  
VISTA LA LEGGE 04.12.1993, N.494, DI CONVERSIONE CON MODIFICA  
ZIONI DEL DECRETO LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N.400;  
VISTE LE CIRCOLARI N.01 DEL 07.02.1994 E 07 DEL 28.03.94  
IL TLDP IN DATA 05.03.1994 PROT. N. 5170591/A.2.16 NONCHE'  
IL D.M. IN DATA 20.01.1994 DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E  
DELLA NAVIGAZIONE;

CONCEDE

A COMUNE DI TERRACINA CODICE FISCALE 00246180590 DI  
OCCUPARE AREA DEMANIALE DELLA SUPERFICIE DI MQ. 1.000 (FM  
100)

SITUATA NEL COMUNE DI TERRACINA

E PRECISAMENTE IN LOCALITA' SPIAGGIA DI PONENTE;

ALLO SCOPO DI TENERE UN ARENILE ASSERVITO AD USO GRATUITO  
DELLA POPOLAZIONE CON L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO-BAR, N.2  
CABINE SPOGLIATOIO, SERVIZI IGIENICI E N.2 PICCOLI LO- CALI  
PER RIPOSTIGLIO E PRONTO SOCCORSO.

E CON L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'ERARIO IN RICONOSCIMENTO  
DELLA DEMANIALITA' DEL BENE CONCESSO ED IN CORRISPETTIVO DEL-  
LA PRESENTE CONCESSIONE, IL CANONE ANNUO DI £. 500.000

(CINQUECENTOMILA) -PROVVISORIO ANNO 1994-. QUESTA

CONCESSIONE, CHE SI INTENDE FATTA UNICAMENTE NEI LIMITI DEI  
DIRITTI CHE COMPETONO AL DEMANIO, AVRA' LA DURATA DI MESI 48  
(QUARANTOTTO) DAL 1° GENNAIO 1994 AL 31 DICEMBRE 1997. AL

CITATO CONCESSIONARIO, CHE AI FINI DEL PRESENTE ATTO  
DI-CHIARA DI ELEGGERE IL PROPRIO DOMICILIO IN 04019, AVENDO  
GIA' PAGATO IL CANONE IMPOSTOGLI E LA TASSA DI CONCESSIONE  
GOVERNATIVA, COME DA RICEVUTE

DELL'UFFICIO DEL REGISTRO DI LATINA

N. 9500/1001 / 159 dc IN DATA 7.2.95 / 2.2.95,

9600 2244 13.3.96

97009153 27.6.97

SI RILASCIA LA PRESENTE LICENZA SUBORDINATA ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO:  
nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il capo del compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato alla Autorità Marittima, sulla semplice intimazione scritta dal capo del compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di agente dipendente dalla locale Autorità Marittima.


In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di Porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivelandosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando il tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del codice della navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione Marittima dall'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile - OO. MM., dell'Amministrazione finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di Pubblica Sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:


- 1-NEI CASI DI SCADENZA, DECADENZA O REVOCA DELLA PRESENTE LICENZA LE OPERE ABUSIVE DI DIFFICILE RIMOZIONE RESTANO ACQUISITE ALLO STATO, SENZA ALCUN INDENNIZZO, COMPENSO, RISARCIMENTO O RIMBORSO DI SORTA, FERMA RESTANDO LA FACOLTA' DELL' AUTORITA' DI ORDINARE LA DEMOLIZIONE CON LA RESTITUZIONE DEL BENE DEMANIALE IN PRISTINO STATO.
  - 2-IL CONCESSIONARIO, QUALORA INTENDA CHIEDERE IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE, E' INVITATO A FAR PERVENIRE LA RELATIVA ISTANZA ALMENO DUE MESI PRIMA DELLA SCADENZA, ALLO SCOPO DI CONSENTIRE ALL'AMMINISTRAZIONE IL PROCEDERE IN TEMPO UTILE AL RILASCIO DELLA NUOVA LICENZA.
  - 3-IL CANONE COMPUTATO PER IL CORRENTE ANNO 1994 SI INTENDE CORRISPOSTO PURAMENTE A TITOLO PROVVISORIO E PERTANTO IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA A VERSARE L'EVENTUALE CONGUAGLIO DERIVANTE DALL'EMANAZIONE DEL DECRETO PREVISTO DAL 1° COMMA DELL'ART. 03 DELLA LEGGE 04.12.1993, N.494 OVVERO, NELLE MORE, A VERSARE PER IL SUCCESSIVO TRIENNIO 1995/97 IL CANONE ANNUO AGGIORNATO NELLA MISURA FISSATA DAL DECRETO DI CUI ALL' ART. 04 DELLA SUDETTA LEGGE.
  - 4-IL CANONE COSTI COME DETERMINATO NELL' ALLEGATO PROSPETTO (ART.7 D.I.19.07.89) COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL SUOGETTO AI SENSI DELL'ART. 10 N.2 LEGGE N.160/89.
  - 5-LASCARE LIBERA AL PUBBLICO TRANSITO, PER TUTTA LA LUNGHEZZA DELLA ZONA IN CONCESSIONE LA FASCIA LARGA 5 METRI LUNGO LA BATTIGLIA.
  - 6-E' VIETATA OGNI FORMA DI INQUINAMENTO DELL'ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUEO ANTI- STANTE.
  - 7- L'AREALE ABBANDONATO POTRA' ESSERE OCCUPATO SOLTANTO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE.
  - 8- E' FATTO OBBLIGO AL CONCESSIONARIO DI OSSERVARE E FARE OSSERVARE I VIGENTI PROVVEDIMENTI DI DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE.
  - 9-IL CONCESSIONARIO E' AUTORIZZATO, IN VIA PROVVISORIA, E PER QUANTO DI COMPETENZA, AD APPRESTARE STRUTTURE MINIME ESSENZIALI, NELL'AMBITO DELLA PROPRIA CONCESSIONE, CONSISTENTI IN UNA CABINA, UN SERVIZIO IGIENICO IDONEO AD ACCOGLIERE PERSONA CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE NONCHE' A RENDERE LA STRUTTURA STESSA VISITABILE NEL SENSO SPECIFICATO DALL'ART. 2 DEL D.M. 14.06.1989, N° 236, FATTA SALVA L'ACQUISIZIONE DI EVENTUALI NULLA OSTA E/O AUTORIZZAZIONI PREVISTE. LE STRUTTURE SOPRACITATE DOVRANNO AVERE CARATTERISTICHE PRECARE E COMUNQUE DI FACILE RIMOZIONE E DOVRANNO ESSERE COMPLETAMENTE RINOSSE, A CURA DEL CONCESSIONARIO, AL TERMINE DELLA STAGIONE BALNEARE.
  - 10-IN SEDE DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER GLI ANNI 1991 E 1992, AI SENSI DELLA LEGGE N. 169/90 E' STATA COMPUTATA IN AGGIUNTA AL CANONE PROVVISORIO DOVUTO ALL'ERARIO UNA QUOTA PARI AL 20% DESTINATA AI COMUNI. ATTESO CHE E' STATO RICHIESTO PARERE AL CONSIGLIO DI STATO CIRCA LA CONGUAGLIABILITA' DELLA SUDETTA QUOTA SUI CANONI DEFINITIVI PREVISTI DALLA LEGGE N. 494/92, IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA A RESTITUIRE ALL'ERARIO LA SOMMA CORRISPONDENTE ALLA SUDETTA QUOTA DEL 20% QUALORA A SEGUITO DEL CITATO PARERE SI PERVENGA ALLA DETERMINAZIONE DI NON CONGUAGLIABILITA' DELLA MEDESIMA.
- PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE RIPOSTATE.

IL CONCESSIONARIO



AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, IL SOTTOSCRITTO CONCESSIONARIO DICHIARA DI ACCETTARE, COME IN EFFETTI ACCETTA, SENZA RISERVE, LE STATUZIONI CONTENUTE NELLE CLAUSOLE N. 3 E N. 10 (DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO).

IL CONCESSIONARIO



La presente licenza viene firmata dal concessionario avanti ai sottoscritti testimoni in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi qui sopra espressi. Il presente documento è composto di n. 4 pagine.

Gaeta addi ..... 22 MAR. 1995

I testimoni St. Np. Raffaele Toho

Il Concessionario

M. M. M. M. M.

Il Capo del Compartimento

IL COMANDANTE



M. M. M. M. M.

Allegati N. ....



UFFICIO DEL REGISTRO DI LATINA

Registrato il presente atto il 05 APR. 1995 al n. 2017

serie 3 con esatto L. 150.000 (Lire) per la trascrizione e L. IL CASSIENSE

IL DIRETTORE RESPONSABILE ALBERTO ANTONINO

